

PREMESSA

Questo regolamento ha lo scopo - ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142 - di disciplinare l'organizzazione del lavoro dei soci in modo che i medesimi contribuiscano al raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa.

In particolare esso definisce e disciplina le tipologie di rapporti di lavoro che si vengono ad instaurare in relazione al rapporto associativo.

Viene trasmesso alla Direzione Provinciale del Lavoro di Ascoli Piceno per gli effetti ed ai sensi dell' art. 6 L. 142/2001.

L'assemblea dei soci l'ha approvato in seduta, dichiarando abrogate tutte le norme incompatibili od in contrasto contenute in altri regolamenti della Cooperativa precedentemente adottati e fissandone la decorrenza dal 31 dic 2003. Esso potrà essere modificato con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci.

Tutti i soci sono tenuti alla massima e più scrupolosa osservanza delle norme in esso contenute.

ARTICOLO 1

- *Rapporti di lavoro instaurabili*

Ai sensi della legge 142/2001 ogni socio instaura con la cooperativa, oltre a quello associativo, un ulteriore rapporto di lavoro che, oltre le tipologie di quello subordinato o autonomo, può comprendere altre forme purché compatibili con la posizione di socio lavoratore.

Pertanto il rapporto può instaurarsi sotto forma di

- a) lavoro dipendente;
- b) lavoro autonomo;
- c) come collaborazione non occasionale;
- d) lavoro a progetto;
- e) qualsiasi altra tipologia di lavoro non dipendente previsti dalla legislazione vigente.

Tali tipologie possono essere instaurate anche per rapporti di lavoro a tempo determinato, ovvero per quelli di formazione e lavoro o di apprendistato.

La scelta della tipologia del rapporto è rimessa alla volontà del socio e della cooperativa secondo le caratteristiche e le modalità con cui si svolgerà il rapporto di lavoro.

In particolare, per il rapporto di lavoro diverso da quello dipendente, dovrà essere valutato il grado di autonomia e discrezionalità del socio nella fase organizzativa ed esecutiva delle proprie prestazioni nonché l'indipendenza delle stesse.

Dovrà comunque essere sempre garantito l'adeguato standard qualitativo della sua prestazione ed il rispetto delle esigenze organizzative e produttive della cooperativa.

La cooperativa ed il socio possono sempre instaurare un rapporto di lavoro diverso da quello inizialmente scelto, sulla base della manifestazione di volontà delle parti e in conseguenza della modificazione degli elementi di cui al precedente comma.

Qualora si instaurino rapporti di lavoro diversi dal subordinato tra quelli introdotti dal DLGS 276/03 od uno dei rapporti di collaborazione previsti dalla Legge 142/2001 diverso dal lavoro dipendente, a tali rapporti sarà applicato il presente regolamento limitatamente a quelle parti non strettamente e giuridicamente correlate al lavoro subordinato.

Nel caso del rapporto già individuato, ed in corso per i soci, come collaborazione coordinata intermittente, seppure si instauri un rapporto di parasubordinazione, si garantisce al socio lavoratore il medesimo trattamento previdenziale e fiscale del socio dipendente, ad esso assimilandolo.

Ogni rapporto di lavoro con i soci viene stipulato in forma scritta sotto forma di contratto nei termini di cui al successivo art. 3.

ARTICOLO 2

- *Contratto di lavoro applicabile*

Il trattamento economico complessivo dei soci-lavoratori sarà proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Ai fini della sua definizione si richiama il fatto che il settore non è coperto da CCNL confacente ai soci e che nessuna delle centrali cooperative (o Associazioni di Settore) ha adottato accordi sindacali in tal senso.

Nelle more, si richiama la delibera dell' assemblea e si definisce che:

a) per i soci-lavoratori che operano nel settore e nei servizi che sono oggetto dell' attività sociale ed elencati all' art. 3 dello Statuto della Cooperativa, viene applicato l' accordo sottoscritto in data 28 novembre 2003 tra <> ESSEOESSE- SOS – sindacato operatori dello spettacolo con sede in Roma, presso ACLI <> il COS Coordinamento cooperative lavoratori intermittenti dello spettacolo, con sede in Brescia, a cui la Cooperativa aderisce <> ALAI\CISL Lombardia con sede in Milano –Viale F. Testi 43, accordo allegato sotto la lettera A).

b) per i soci-lavoratori che operano nel settore amministrativo e nei servizi generali vale il CCNL del commercio applicato alle cooperative aderenti alle centrali LEGA \ Unione Cooperative

ARTICOLO 3

- <A> *Assunzione*

- *Trattamento economico base*

- <C> *Indennità accessorie e rimborsi*

- <D> *Giornate per prove, esercitazioni.*

<A> Il contratto di cui all' ultimo comma del precedente articolo 1 dovrà essere sottoscritto tra il socio e la cooperativa prima dell' inizio dell' attività sociale e dovrà contenere quanto segue:

- la data di decorrenza del rapporto di lavoro;
- la tipologia del rapporto di lavoro e la mansione cui viene assegnato;
- il trattamento economico;
- la durata del periodo di prova;
- il suo numero di matricola;
- tutte le eventuali altre condizioni concordate;
- la data nella quale vengono pagati gli emolumenti, comunque entro il giorno dieci di ogni mese;
- il periodo di preavviso in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

 Il minimo contrattuale per la retribuzione dei soci è fissato dalla tabella seguente che riporta i dati del contratto richiamato all' articolo 2.

<i>Inquadramento</i>	<i>Paga base giornaliera</i>	<i>Indennità</i>
<i>Livello 1°</i>	<i>Il minimale giornaliero aggiornato ogni anno dall' Enpals – dal 1.1.2004 non inferiore a €. 40,00</i>	<i>Eventuale maggiorazione se matura il diritto alla tredicesima o alla retribuzione delle ferie</i>
<i>Livello 2°</i>	<i>Il minimale giornaliero di cui sopra aumentato del 10%</i>	<i>Eventuale maggiorazione se matura il diritto alla tredicesima o alla retribuzione delle ferie</i>

<C> Considerato che l' attività sociale viene prestata per sua natura in luoghi sempre diversi, ripetutamente fuori sede, senza una predeterminazione del luogo della prestazione medesima ed in orari difficilmente compatibili con quelli dei pubblici mezzi di trasporto, i soci vengono autorizzati - qualora la Cooperativa non sia in grado di fornire automezzi aziendali - all' uso di propri automezzi per gli spostamenti conseguenti all' attività.

1) Ai soci viene riconosciuto un rimborso sulla base dei Km effettivamente percorsi fuori l'ambito comunale di residenza, in ragione di una "indennità km" fissata ed aggiornata di anno in anno dal C.d'A.

2) Tale "indennità" viene definita nell'ambito delle tabelle ACI e riferita al costo kilometrico di automezzo entro la soglia di 17 cv fiscali (1505-1643 cm³) per autovetture a benzina e 20 cv fiscali (1930 – 2080 cm³) per autovetture diesel. Detta indennità, comunque, non potrà mai essere superiore alla spesa fiscalmente deducibile per la Società secondo il TUIR.

3) Ai soci spetta altresì il rimborso delle spese vive di vitto ed alloggio e delle altre spese necessarie sostenute per l'espletamento dell'attività, spese tutte da documentare in conformità alla vigente disciplina fiscale.

4) Qualora per la prestazione venga invece concordato il riconoscimento dell' indennità di trasferta, questa potrà essere riconosciuta entro il limite massimo giornaliero della somma considerata esente da imposizione fiscale.

5) Modalità diverse di rimborsi ai soci potranno di volta in volta essere eventualmente concordate per lo svolgimento di particolari attività o programmi della Cooperativa.

Il trattamento economico potrà comunque essere ulteriormente differenziato per ogni "gruppo" e/o socio in funzione della peculiarità del lavoro svolto, della produttività individuale e di gruppo, dai ricavi derivanti dalla attività singola o di gruppo .

<D> La Cooperativa potrà riconoscere come prestazione di lavoro le attività che il socio, in maniera autonoma e presso il proprio domicilio, svolge allo scopo di accrescere le proprie qualità ed abilità artistiche, capacità, conoscenze ecc..., quali prove, esercitazioni e similari. Il riconoscimento si attua con il versamento dei soli oneri previdenziali sulla paga del lavoratore, senza la corresponsione di alcun emolumento effettivo.

Spetta al consiglio fissare i criteri relativi al presente procedimento.

ARTICOLO 4

<A> *Orario - Giornate di lavoro.*

 Ferie - Tredicesima-Gradualità

<C> *Trattamento di Fine Rapporto*

<A> E' tipico nel settore dello spettacolo addivenire a contratti con l'utenza che prevedono occasionale attività delle prestazioni, con orario e giornata di lavoro non predeterminabile; premesso questo, si indica comunque in 3 ore convenzionali – senza distinzione alcuna fra orario serale, diurno o festivo- la durata giornaliera della prestazione.

Per la medesima ragione il salario mensile è commisurato alle giornate di effettiva prestazione lavorativa.

 I soci con i quali si è instaurato un rapporto di lavoro dipendente (art. 1 sub A) hanno diritto alle indennità (art. 3 sub B) a titolo di retribuzione delle ferie e della tredicesima mensilità che maturano per i mesi nei quali siano state superate le tredici giornate di lavoro.

Tali diritti vengono riconosciuti attraverso l'aggiunta alla retribuzione giornaliera dell'8,33% come quota spettante della tredicesima mensilità e di un ulteriore 8,33% come quota spettante per la retribuzione delle ferie.

Il godimento delle ferie è previsto nei periodi dell'anno non impegnati nella realizzazione di spettacoli.

Il riconoscimento delle integrazioni di cui al precedente punto avviene secondo il programma di gradualità previsto nel contratto di riferimento della categoria di cui al precedente articolo 2.

<C> Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della Legge 297/1982.

Il diritto al trattamento matura soltanto a favore dei soci con i quali si è instaurato un rapporto di lavoro dipendente e per quei mesi nei quali siano stati superate le tredici giornate di lavoro.

ARTICOLO 5

– *Distribuzione di ristorni.*

Qualora il bilancio d' esercizio lo consenta, l' assemblea che lo approva può deliberare di riconoscere -su proposta del consiglio d' amministrazione- somme a titolo di ristorno ai soci in relazione proporzionale al lavoro svolto ed alla quantità e qualità degli scambi mutualistici da ognuno apportati, entro i limiti previsti e consentiti dalla legge.

ARTICOLO 6

– Stato di crisi e provvedimenti conseguenti

La cooperativa, sulla base di indicatori economico-finanziari (risultato di impresa, fatturato, risultato operativo, indebitamento) da cui emerga un andamento a carattere negativo o involutivo dell'attività dell'azienda, può dichiarare lo stato di crisi aziendale quando esso derivi da almeno tre degli elementi sotto indicati:

- a. contrazione o sospensione dell'attività produttiva derivante da eventi transitori, non imputabili alla cooperativa;
- b. situazioni temporanee di mercato;
- c. crisi economiche settoriali e locali;
- d. una carenza di liquidità finanziaria connessa al documentato ritardato introito di crediti maturati.

In tal caso l'assemblea potrà deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, un piano di crisi aziendale con l'indicazione delle misure ritenute idonee a fronteggiare la situazione, al fine di salvaguardare per quanto possibile i livelli occupazionali.

Con riferimento a tutti i settori di attività della cooperativa e a tutte le categorie di rapporti in esse costituiti, il piano di crisi potrà prevedere la possibilità di un apporto economico da parte dei soci lavoratori alla soluzione della crisi tramite la riduzione temporanea dei trattamenti economici, con priorità per quelli individuali, e quelli definiti al livello aziendale o territoriale. Se necessario, l'assemblea potrà deliberare la riduzione del trattamento economico, il quale non potrà essere comunque inferiore al 25 % del trattamento globalmente previsto dal Contratto di cui all'art. 2.

Nell'applicazione delle misure di superamento della crisi approvate dall'assemblea, il CdA potrà tener conto delle situazioni di particolare difficoltà in cui versino i soci o di rilevanti impegni economici da loro eventualmente assunti che dovranno comunque essere oggettivamente comprovati.

In funzione del superamento dello stato di crisi l'assemblea potrà infine deliberare apporti temporanei da parte dei soci lavoratori in termini di ore di lavoro gratuito predeterminate e di disponibilità alla flessibilità temporale nelle prestazioni lavorative.

Le misure sopra indicate potranno concorrere con le forme di sostegno del reddito e dell'occupazione alle quali la cooperativa abbia accesso a norma di legge, avendo cura che i predetti strumenti siano opportunamente coordinati allo scopo di ottenere dai soci apporti sostanzialmente equilibrati. L'assemblea potrà differenziare l'applicazione di dette misure a seconda dei settori di attività e dei rapporti coinvolti.

ARTICOLO 7

–Istituti di previdenza ed assistenza

I soci vengono regolarmente iscritti ed assicurati presso l'ENPALS ai fini previdenziali e, qualora vi sia necessità in ragione del rischio professionale, presso l'INAIL.

Qualora un socio subisca un infortunio durante o a causa della attività sociale, egli - o in caso di suo impedimento uno dei soci componente del gruppo - è tenuto a darne tempestiva immediata comunicazione alla Cooperativa.

In caso di inadempienza o ritardata denuncia la Cooperativa si rivarrà, per eventuali sanzioni per ciò derivante, direttamente verso i soci responsabili.

In caso di malattia od assenza dal lavoro per qualsiasi altra natura il socio lavoratore non ha diritto, in linea di massima, ad alcuna retribuzione od indennità che dir si voglia da parte della Cooperativa per le giornate di inattività.

Su proposta del consiglio di amministrazione, l'assemblea è tenuta comunque a deliberare -entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento- un distinto regolamento interno che disciplina le modalità per il riconoscimento di una indennità assistenziale ai soci che per ragioni di malattia sono impediti a svolgere attività sociale.

In occasione della assemblea annuale di bilancio, il consiglio d'amministrazione propone ai soci il riconoscimento e l'applicazione o meno della indennità in questione a valere di anno in anno e secondo il risultato economico del bilancio.

ARTICOLO 8

-Organizzazione aziendale

La struttura organizzativa - aziendale si articola:

- a) nel servizio amministrativo - finanziario - tecnico;
- b) nel servizio organizzativo e gestionale;
- c) nel servizio attuativo ed operativo delle attività stesse.

- Ai servizi di cui alla lettera a) sono demandati i compiti propriamente amministrativi e finanziari, contabilità generale, fatturazione, rapporti di normale amministrazione con le banche, tenuta della cassa, segreteria generale.

- Ai servizi di cui alla lettera b) sono demandati i compiti di organizzazione e coordinamento del personale nonché le funzioni di reperimento e raccolta conoscenze, dati, informazione e verifiche sul mercato delle opportunità esistenti, predisposizione di piani di sviluppo, attività di promozione della immagine della Cooperativa, individuazione della potenziale clientela e promozione dei nuovi servizi.

- Al servizio cui alla lettera c) fanno capo tutte le attività proprie della Cooperativa elencate all' art. 3 dello Statuto della Cooperativa.

Spetta al consiglio di amministrazione nominare i responsabili delle varie strutture e fissarne gli emolumenti.

ARTICOLO 9

-Organizzazione attività sociale

<A> All'interno della Cooperativa i soci che hanno interesse a gestire in comune le attività sociali possono proporre al C.d'A. di costituirsi in gruppo di lavoro assumendo appropriata e distinta denominazione.

La formazione dei gruppi riveste solo un aspetto organizzativo interno in quanto i gruppi non hanno alcuna entità autonoma né tanto meno alcun potere di rappresentanza della Cooperativa.

La comunicazione di adesione ad un gruppo o la recessione dallo stesso deve avvenire sempre per iscritto. Il consiglio, valutata la proposta dei soci e ritenutola conforme allo Statuto, prende atto della formazione del gruppo provvedendo alla nomina del "coordinatore" designandolo tra i soci che ne hanno dato disponibilità. L' accettazione a svolgere tale funzione è di carattere volontario e pertanto non obbligatoria.

 Il coordinatore opera come mandatario del Presidente della Cooperativa entro i limiti del programma delle attività del gruppo, programma definito dal consiglio di amministrazione.

Il coordinatore può farsi promotore dell' attività del gruppo segnalando in sede gli eventuali possibili contratti e/o lavori. Spetta quindi al coordinatore, fra l'altro e sotto la sua responsabilità:

- a) coordinare il gruppo di lavoro secondo le indicazioni del Consiglio d' Amministrazione;
- b) informare puntualmente il Consiglio di Amministrazione sull'andamento dei lavori, con particolare riferimento ad ogni problema insorgente o tenuto nel rapporto con i clienti;
- c) informare il Consiglio di Amministrazione sulle assenze, le infrazioni alle norme del presente regolamento, gli spostamenti che riguardano i Soci inseriti nel proprio gruppo di lavoro;

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire al "coordinatore" la delega per la riscossione diretta presso i clienti dei compensi relativi alle prestazioni del proprio gruppo.

In tal caso sarà sua cura versare immediatamente nelle casse della Cooperativa ogni corrispettivo riscosso.

<C> Ogni manifestazione od attività sociale organizzata direttamente o con la partecipazione o in cui appaia sotto qualsiasi forma il nome della Cooperativa deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente della Cooperativa.

Ogni socio e/o gruppo di essi non può, senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione o l'assenso della presidenza, partecipare a una manifestazione o prestare attività sociale in nome o in rappresentanza della Cooperativa.

<D> Ogni prestazione effettuata dal gruppo o dai singoli soci deve avvenire nel rispetto di ogni normativa vigente ed in particolare in materia fiscale, erariale, contributiva previdenziale - assistenziale, di diritto del lavoro.

L' eventuale prestazione di servizi effettuata senza il rispetto delle surrichiamate condizioni non costituisce attività sociale ed esula dalla stessa. In tal caso la prestazione è da intendersi esercitata sotto l' esclusiva autonoma libera iniziativa personale e con la sola responsabilità della singola persona.

ARTICOLO 10

- Periodo di prova

L'assunzione in servizio del socio avviene previo un periodo di prova la cui durata non potrà essere superiore a cinque effettive prestazioni artistiche. In caso di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova ovvero alla fine dello stesso, al socio lavoratore spetta la sola retribuzione relativa alle giornate di lavoro.

Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia il socio potrà essere ammesso a completare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 15 giorni.

Trascorso il periodo di prova senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, esso si intenderà instaurato e confermato ad ogni effetto.

ARTICOLO 11

-<A> Obblighi dei soci nello svolgimento attività sociale

- Responsabilità personale

<A> Durante lo svolgimento del proprio lavoro i Soci dovranno porre in atto ogni accorgimento utile e necessario ad evitare danni sia al materiale della Cooperativa sia a beni di clienti.

I danni causati da grave negligenza o da dolo del Socio saranno ad esso addebitati.

Il Socio, inoltre, si impegna ad effettuare le proprie prestazioni con la massima diligenza.

Egli è obbligato a:

a) aderire prontamente alle disposizioni impartite dal "coordinatore" in materia di organizzazione ed esecuzione dei servizi del gruppo;

b) utilizzare con cura le attrezzature ed il materiale della Cooperativa;

c) osservare la massima e completa discrezione circa informazioni sui clienti o sulla Cooperativa di cui, nel corso dell'esecuzione del suo lavoro, venga a conoscenza;

d) mantenere un contegno improntato alla massima serietà e responsabilità;

e) evitare discussioni fra soci in presenza di clienti o terzi in genere;

f) non svolgere, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, alcuna attività che possa essere intesa come in concorrenza alla Cooperativa;

g) fornire comunque tempestivamente alla Cooperativa ogni informazione sul proprio operato professionale o lavorativo quando questo possa, in qualsiasi modo, interferire od influenzare l'attività della Cooperativa;

h) aderire e concorrere fruttuosamente a tutte le iniziative di formazione e qualificazione che il Consiglio di Amministrazione organizzi.

 Il socio che nell' espletamento dell' attività commette – in maniera dolosa o per colpa grave- violazioni di qualsivoglia natura ed entità a seguito delle quali vengono emesse sanzioni a carico della soc. Cooperativa è tenuto al pagamento di tali sanzioni nei modi ed entro i limiti di cui al Dlgs 427/18.12.97.

La Cooperativa, oltre al danno erariale derivante per le sanzioni di cui sopra, potrà richiedere al socio- con delibera del consiglio d' amministrazione – il pagamento di un risarcimento per "danni morali" in misura pari al 50% ed entro il limite di mille/00 €uro per ogni sanzione versata a causa di tale comportamento.

ARTICOLO 12

-Preavviso di interruzione o sospensione di rapporti.

Il socio che intende sospendere o cessare le prestazioni all' interno della cooperativa deve darne preventiva comunicazione con un minimo di quindici giorni; tale termine può comunque essere

diversamente regolato in ragione delle diverse tipologie di lavoro e di rapporto tra soci instaurate per la realizzazione degli spettacoli o in generale delle attività previste dall'oggetto sociale della Cooperativa.

In particolare si dà atto che le decisioni messe per iscritto, concordate dai componenti di uno stesso spettacolo, gruppo, orchestra, ai fini della regolamentazione del periodo di preavviso hanno valore ed efficacia se comunicate ed approvate dal consiglio di amministrazione.

La parte che risolve o sospende il rapporto di lavoro senza, o con parziale osservanza dei termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione del periodo in questione.

Qualora l'interruzione avvenga consensualmente fra le parti, si deroga agli obblighi previsti dal presente articolo.

Qualora, infine, la presenza di un socio all'interno dello spettacolo, gruppo, orchestra o altra simile formazione, divenga di grave pregiudizio all'attività medesima o ne comprometta i risultati o incida negativamente sulla gestione del gruppo, la sua interruzione e/o sospensione può avvenire senza il preavviso di cui al presente articolo e senza risarcimento alcuno.

Tale decisione, per i soci organizzati in gruppo, spetta al coordinatore ed assume valore ad ogni effetto solo dopo conferma del consiglio di amministrazione.

L'intenzione di interrompere un rapporto deve essere sempre comunicata per iscritto.

ARTICOLO 13

-<A> Provvedimenti disciplinari

- Controversie

<A> Le mancanze del socio lavoratore relative alla inosservanza dello Statuto, dei Regolamenti della Cooperativa e di ogni altra direttiva relativa al rapporto di lavoro possono dar luogo alla adozione dei seguenti provvedimenti da parte dell'azienda cooperativa:

- 1- richiamo verbale;
- 2- richiamo scritto;
- 3- sospensione dalla retribuzione per un periodo non superiore a 4 giorni di lavoro effettivo;
- 4- licenziamento e contemporanea cancellazione dal registro soci

La cooperativa non potrà applicare nei confronti dei soci alcun provvedimento disciplinare ad eccezione del rimprovero verbale senza aver preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione e parimenti l'arco temporale per l'individuazione del numero delle infrazioni e dei corrispondenti provvedimenti disciplinari è di due anni.

 Le controversie relative ai rapporti di lavoro in qualsiasi forma di cui al comma 3 dell'articolo 1 della Legge 142/2001 rientrano nella competenza funzionale del giudice del lavoro; per il procedimento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di controversie sui rapporti di lavoro tra i soci lavoratori e le cooperative, si applicano le procedure di conciliazione e arbitrato irrituale previste dai decreti legislativi 31 marzo 1998 n.80 e successive modificazioni, e 29 ottobre 1998 n.387.

Restano di competenza del giudice civile ordinario le controversie tra soci e cooperative inerenti al rapporto associativo.

ARTICOLO 14

-<A> Comodato beni strumentali

- Custodia, deposito, diritto d'uso

-<C> Dimissione dei beni ai soci

<A> Il socio che, nello spirito della mutualità che regge i principi della Cooperativa, intende affidare in comodato alla medesima i propri beni strumentali, deve darne comunicazione al consiglio il quale è tenuto a deliberare in proposito.

Nella comunicazione di cui sopra il socio dovrà dichiarare – sotto la propria responsabilità - il pieno possesso e godimento di quanto intende cedere in comodato, nonché fornire l'elenco particolareggiato dei beni stessi con una descrizione sullo stato dei medesimi.

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga utile ai propri fini sociali decidere di accettare tali beni in comodato, dovrà stipulare apposito contratto, sottoscritto dalla presidenza e dal socio, nel rispetto delle norme previste dal C.C. (art. 1803 e segg.)

 La Cooperativa può decidere di acquistare beni strumentali utili al conseguimento dei propri scopi sociali ed affidare i medesimi in custodia e/o deposito presso i soci o gruppi. In tal caso dovrà essere sottoscritto col socio apposito contratto richiamando le norme di cui all'art. 1766 e segg. del C.C. In tale atto dovranno essere contenute anche norme circa le modalità per far uso del bene affidatogli, il termine della concessione e della riconsegna del bene, l'eventuale onere per il godimento e l'uso del medesimo.

<C> Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga che alcuno dei beni strumentali in possesso non sia più per qualsiasi ragione, di utilità alla Cooperativa può deliberare la vendita del medesimo prioritariamente ai soci tenendo presente i seguenti criteri:

a) la precedenza dell'acquisto spetta al socio che ha effettuato prestito sociale infruttifero ai sensi dell'apposito regolamento;

b) tra costoro la preferenza va al socio con il quale è stato sottoscritto l'atto di cui al precedente articolo 15;

c) nel definire il prezzo della cessione sarà tenuto conto delle eventuali somme già versate dal socio per il godimento personale e l'uso del bene, dello stato di conservazione ed efficienza del bene medesimo. In caso di difficoltà nel definire tale prezzo e se il consiglio lo riterrà necessario potrà essere sentito un esperto del settore.

ARTICOLO 15

- Uso automezzi della cooperativa

L'uso degli automezzi di proprietà della Cooperativa è riservato esclusivamente ai soci della medesima; gli stessi devono essere in possesso di regolare patente di guida per condurre tale automezzo. Ogni automezzo può essere usato esclusivamente nell'ambito delle attività sociali della cooperativa. Durante il periodo in cui l'automezzo è in consegna al socio, egli è direttamente responsabile di quanto può derivarne dal suo uso, assumendosene tutte le conseguenze sotto ogni aspetto civile e penale.

Nel caso in cui l'automezzo subisca un danno per dolo o colpa del socio, il medesimo è tenuto a provvedere alla riparazione.

Nel caso di incidente, sempre per dolo o colpa del socio, questi dovrà provvedere anche al pagamento dell'eventuale franchigia sull'assicurazione dell'automezzo nonché ad ogni danno non rimborsato effettivamente dall'assicurazione.

ARTICOLO 16

-Collaborazioni con terzi

Per la realizzazione di particolari eventi rientranti comunque tra le attività sociali, o per far fronte a contingenti situazioni, la cooperativa potrà ricorrere alla occasionale collaborazione di specifiche figure professionali o di artisti e persone non soci se tale collaborazione diviene essenziale o funzionale all'evento medesimo. La collaborazione non potrà comunque eccedere i limiti ed i termini propri della prestazione occasionale come definita dal 2^a comma art. 61 dlgs 10.9.2003 n. 276.

ARTICOLO 17

-Norme finali

Per quanto non previsto ed indicato nel presente Regolamento, valgono le norme di Statuto e quelle contenute nel contratto della categoria indicato al precedente articolo 2.



REGOLAMENTO DI LAVORO

In particolare si richiama la norma transitoria di tale accordo che prevede che le cooperative che hanno in corso con i soci un rapporto di collaborazione coordinata non occasionale precedentemente definita intermittente- già assimilata alla collaborazione coordinata continuativa- e comunque non di rapporto subordinato - possono mantenere tale forma fino alla data del 31 dicembre 2004 per tutti i soci anche se iscritti in data successiva al 23 ottobre 2003.

Così approvato dall'assemblea dei soci
Porto San Giorgio; li

Il presidente
Massimo Colucci